

ASSOGRIGLIATI

Associazione Nazionale tra i Produttori Italiani
di
Grigliati Saldati e Pressati in Acciaio e Leghe Metalliche

STATUTO ASSOCIATIVO

Approvato nel corso dell'Assemblea del 16 febbraio 1998

ASSOGRIGLIATI

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Nazionale tra i Produttori Italiani di Grigliati Saldati e Pressati in Acciaio e Leghe Metalliche "ASSOGRIGLIATI" fra le Imprese che svolgono tale attività.

L'Associazione ha sede in Milano, negli stessi Uffici della Federazione.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che esclude nella propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare l'Associazione si propone:

- il coordinamento dell'attività di promozione dei grigliati saldati e pressati in acciaio e leghe metalliche, svolgendo opera di raccordo tra i produttori e di informazione sul mercato italiano ed estero, attivando la presenza dell'Associazione nelle strutture od organi pubblici e privati che abbiano competenza o interessi, diretti o indiretti, nelle tematiche inerenti all'Associazione;
- la diffusione della conoscenza e dell'uso dei grigliati tra gli utenti pubblici e privati, ponendosi come interlocutore istituzionale nei confronti di terzi, enti ed associazioni pubbliche e private, italiane ed estere, con le quali il Settore si trovi in contatto per ragioni legate al prodotto;
- lo studio e la risoluzione di tutti i problemi di carattere tecnico, economico e normativo che interessano le aziende Associate, promuovendo tra gli Associati lo scambio di informazioni ed esperienze relative alle tematiche inerenti l'Associazione;
- la costituzione di canali di informazione tecnico-scientifica attraverso iniziative di collegamento tra gli Associati e nei confronti del mondo imprenditoriale, quali la realizzazione di incontri, studi, pubblicazione di bollettini, riviste, dispense, sia utilizzando i metodi tradizionali, sia attraverso supporti informatici e telematici;
- la realizzazione di studi di natura tecnico-manageriale, eventualmente cooperando con enti, istituzioni, centri di ricerca, istituti universitari e con il sistema bancario italiano ed internazionale;
- la creazione di cultura d'impresa costituendo raccolte documentarie, banche-dati, ecc., la realizzazione di proposte operative e studi di fattibilità a favore di imprese, enti ed istituzioni, associate e non, che ne possono fare richiesta, seguendo gli iter amministrativi e burocratici, anche demandando la realizzazione stessa a propri membri associati od a consulenti esterni;
- la promozione di corsi di specializzazione sia imprenditoriali che di specializzazione tecnico-professionale post-diploma o post-laurea, anche d'intesa con altre associazioni, istituti universitari, enti pubblici o privati, enti bancari, ecc.;

- di favorire la partecipazione delle Imprese a mostre e convegni, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, comitati di studio, al fine di attivare le azioni possibili ed opportune, anche nelle sedi istituzionali, per la promozione delle leggi, norme e regolamenti, inerenti in particolare l'uso dei grigliati saldati e pressati in acciaio e leghe metalliche, coordinando la partecipazione, anche collettiva, a fiera e mostre facendosi promotrice, se necessario, di tali manifestazioni;
- di favorire l'ammodernamento degli impianti e delle organizzazioni produttive dei propri Associati, soprattutto promuovendo e sviluppando le iniziative tendenti alla certificazione di qualità del sistema produttivo e dei prodotti stessi.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso, e persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico confederale.

ART. 3 - SOCI

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati.

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci effettivi, tutte le Imprese che esercitano l'attività industriale nella diretta e significativa produzione (minimo 80% del prodotto immesso sul mercato) di grigliati saldati e pressati in acciaio e leghe metalliche.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci aggregati, tutte le Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari a quelli richiamati all'Art. 1, oppure quelle che non raggiungono il minimo di produzione di cui al comma precedente.

Qualora una Impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'Associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima.

Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni costituite nell'ambito federale.

L'appartenenza di un'Impresa all'Associazione comporta l'assunzione della qualità di socio della Federazione. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello federale.

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti in esso richiesti e quelli previsti dalla Condizioni di ammissibilità in appresso indicate.

Deve inoltre indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che deve richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve essere comunque espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio è comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'Art. 4 dello Statuto federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'Art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

ART. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 7 - CONTRIBUTI

Le imprese Associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario;

Tutte le cariche sono gratuite. La loro durata è biennale, con differenti possibilità di rielezione a seconda delle cariche stesse, ma con il limite insuperabile di due rielezioni

consecutive. Possono essere assunte soltanto da persone che rappresentano imprese aderenti come Soci effettivi.

ART. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese Associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali e per le modifiche statutarie.

Un Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di una delega.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

Ai Soci effettivi con più di 20 dipendenti spetta un ulteriore voto ogni 10 dipendenti o frazione superiore a 5 dipendenti oltre i primi 20, con un massimo di 10 voti aggiunti.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi.

I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

ART. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, diretto a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o altri mezzi tecnici simili, con preavviso di 5 giorni.

Copia della convocazione viene trasmessa alla Federazione.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno un decimo dei Soci effettivi.

ART. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei Soci effettivi.

ART. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria e determina il programma di attività associativa;
- b) procede alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, in numero minimo di 3 e massimo di 9, tutti scelti fra i Soci effettivi;
- c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- d) determina le contribuzioni associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva il regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi saranno depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione;
- f) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'Art. 11.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

E' prevista la figura del Presidente Onorario eletto all'unanimità dall'Assemblea.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dai Consiglieri eletti dall'Assemblea e dal Presidente Onorario.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente.

La convocazione avviene per lettera o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza può avvenire anche per telegramma od altri mezzi simili, almeno 3 giorni prima.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio sono:

- a) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere, anche esterno al Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri componenti;
- b) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi;
- d) nominare, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore;
- e) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- f) esercitare le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti dall'Art. 4 per l'ammissione dei nuovi Soci.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio.

In caso di improrogabile necessità, il Presidente può assumere decisioni di urgenza, anche se di competenza di altri Organi, salva ratifica degli Organi stessi, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza.

ART. 16 - VICE PRESIDENTE

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti.

Dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'Assemblea Generale che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci effettivi che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti.

L'Assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi comuni residui.

ART. 18 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono.

All.: Condizioni di ammissibilità

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' "ASSOGRIGLIATI"

Per l'ammissione è indispensabile la presentazione dei seguenti documenti, oltre a quelli richiesti dalla Federazione:

- certificato di vigenza cariche del Tribunale
- autocertificazione antimafia
- autocertificazione della mancanza di procedure concorsuali